II Sole 24 Ore 21 APRILE 2020 NORME E TRIBUTI

i profili fiscali

## L'assenza del requisito di inerenza impedisce la detrazione

Se l'oggetto della fattura è corretto gli eventuali illeciti sono solo tributari

La sentenza della Cassazione merita più di una riflessione onde evitare che si ipotizzino, erroneamente, illeciti penali anche in presenza di mere irregolarità o in assenza di qualsivoglia intento evasivo.

Innanzitutto, la decisione non affronta la posizione del soggetto che ha emesso le fatture. Nel caso di prestazione di servizi appare corretto che colui che esegue il servizio fatturi la prestazione a chi gli abbia affidato l'incarico di svolgerla a prescindere poi se l'effettivo beneficiario coincida o meno con il committente. Va da sé che nel documento fiscale occorre indicare il contenuto della prestazione erogata, se del caso specificando anche nei confronti di chi sia stata resa. In presenza di tali accorgimenti si ritiene che il prestatore abbia puntualmente adempiuto ai propri obblighi.

Per quanto concerne il committente, la ricezione della fattura, il puntuale pagamento tracciato e la corretta contabilizzazione, non fanno sorgere automaticamente il diritto alla deduzione. Occorre infatti verificare, tra l'altro, che la spesa risulti inerente rispetto all'attività svolta. In mancanza di questo requisito, ove la deduzione in dichiarazione non venga operata non sussiste alcun problema fiscale, tantomeno penale.

Nel caso invece, la spesa venga indebitamente dedotta e/o la relativa Iva detratta, la violazione rileva solo sotto il profilo tributario, laddove la fattura riporti correttamente l'oggetto della prestazione resa.

In sostanza, in questo caso si è in presenza di un documento genuino relativamente sia alle parti (prestatore e committente) sia all'oggetto della prestazione, che tuttavia non poteva essere dedotto per difetto di inerenza. La rilevanza penale potrebbe invece sussistere, ovviamente in presenza di deduzione del costo e/o di detrazione dell'Iva, altrimenti mancherebbe qualsivoglia fine di evadere le imposte previsto dalla norma penale, allorché il documento riporti consapevolmente il nominativo di un terzo soggetto che nulla ha a che fare con la prestazione resa neanche in termini di affidamento dell'incarico. Va da sé che tale circostanza risulti ancor più evidente nel caso in cui la fattura riporti una prestazione non corrispondente a quella svolta e indicata in modo errata proprio per far apparire veritiero il destinatario della fattura.

Antonio Iorio

A+ A- CORRELATI

La fattura a committente diverso è soggettivamente inesistente Anche per il Tribunale di Bologna i rider devono avere dispositivi di protezione

Coronavirus, ultime notizie: in Italia 181.228 casi (+1,26%) e 24.114 calo gli attualmente positivi